

Il Numero 411 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni sul lavoro;

Sentito il Consiglio della Previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni sul lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 settembre 1898.

UMBERTO.

A. FORTIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'esercizio delle miniere, cave e torbiere comprenda, oltre lo scavo e la estrazione del minerale, anche la sua lavorazione sul luogo e il trasporto ai punti di caricamento.

Nell'esercizio delle cave di marmo o di altre pietre sono compresi: la riduzione, riquadratura, sbazzatura e il taglio con seghe del materiale estratto, tanto sulle cave quanto sui relativi depositi, come pure la lizzatura.

Art. 2.

Sotto la denominazione d'*Imprese di costruzioni edilizie* sono comprese tutte quelle che compiono lavori di costruzione, restauro, rifinitura, modificazione o demolizione di edifici, sia in città che in campagna.

Art. 3.

Sotto la denominazione di *tramvie a trazione meccanica* sono comprese anche le ferrovie funicolari.

Art. 4.

Il bonificamento idraulico comprende i lavori che si compiono allo scopo di risanare e di ridurre a coltura i terreni di un comprensorio di bonifica sia col mezzo di canali di scolo o di fognature, sia col mezzo di colmate naturali o artificiali, sia col mezzo di prosciugamento meccanico.

Art. 5.

Per gli stabilimenti industriali nei quali si fa uso di macchine, l'obbligo della assicurazione si applica anche per gli operai i quali lavorano in locali diversi e separati da quello in cui agisce la macchina, anche quando siano addetti a lavori complementari o sussidiari a quelli della industria principale.

Art. 6.

Non sono compresi fra gli opifici industriali contemplati nell'articolo 1°, n. 3° della legge:

a) quelli nei quali le macchine siano adoperate solo in via transitoria e non periodica;

b) quelli nei quali le macchine non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di essi;

c) gli opifici annessi a scuole industriali e professionali e di altre specie a scopo di istruzione ed esercitazione pratica degli allievi;

d) gli opifici annessi a ospizi, ospedali o altri istituti pubblici di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi o per lavori che eseguono i ricoverati.

Debbono però in tutti i casi anzidetti essere assicurati gli operai addetti al servizio delle macchine.

Art. 7.

Capo o esercente di imprese o industrie è colui in nome o per conto del quale le imprese o industrie sono condotte.

Capo della costruzione è colui che ne ha assunto l'esecuzione, e, in mancanza di questo, colui in nome o per conto del quale la costruzione è eseguita.

Art. 8.

La determinazione del numero degli operai, agli effetti dei numeri 2 e 3 dell'articolo 1° della legge, sarà fatta tenendo conto del numero complessivo di essi, quando anche lavorino alternativamente in ore diverse del giorno o della notte.

Quando i componenti la famiglia del capo o esercente partecipino materialmente al lavoro, o vi soprintendano, e ricorrano inoltre le condizioni indicate nell'articolo 2 della legge, l'assicurazione è obbligatoria anche per i detti componenti.

Art. 9.

Sotto il nome di *salario* si comprende ogni remunerazione che l'operaio riceve dal capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione come retribuzione del lavoro.

Se il salario consiste in parte o totalmente nella gratuità dell'alloggio o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nel salario gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato e simili.

Nei lavori eseguiti a cottimo intendesi per guadagno il prezzo del cottimo, depurato delle spese fatte a proprio carico dal cottimista.

Art. 10.

Le Società cooperative di produzione e lavoro, le quali assumono o esercitano le imprese, industrie o costruzioni indicate nella legge, sono soggette all'obbligo dell'assicurazione, quando anche coloro che vi sono impiegati siano soci.

TITOLO II.

Denuncia dell'esercizio delle industrie e dei contratti di assicurazione

Art. 11.

I capi o esercenti di stabilimenti industriali o di imprese, debbono presentare la denuncia di cui all'articolo 19 della legge al Prefetto della provincia nella quale è la sede dello stabilimento industriale o dell'impresa.

La locuzione *sede dello stabilimento industriale o dell'impresa*, significa:

a) per lo stabilimento industriale, il luogo dove questo ha la sede principale;

b) per l'impresa, il luogo dove ha domicilio il capo o esercente di essa. Se l'impresa sia esercitata da una Società, la sede di questa, se la Società è nazionale, o il luogo dove è la rappresentanza legale nel Regno, se straniera, si considera come sede dell'impresa.

Art. 12.

La denuncia dev'essere fatta e firmata dal capo o esercente, e, in sua assenza o impedimento, dalla persona alla quale è affidata la direzione o la sorveglianza del lavoro.

Per le imprese, industrie e costruzioni esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dai consorzi la denuncia sarà fatta, da chi dirige o sorveglia i lavori, al Prefetto della provincia nella quale questi sono eseguiti.

Art. 13.

Qualora la sede dello stabilimento industriale o dell'impresa sia trasferita altrove, dovrà, entro otto giorni dal trasferimento, esserne data denuncia tanto al Prefetto della provincia di origine, quanto al Prefetto della provincia nella quale si effettua il trasferimento.

Art. 14.

All'impresa, industrie e costruzioni di nuovo impianto, di cui nell'articolo 19, ultimo alinea, della legge, sono parificate quelle già esistenti, le quali, avendo modificato le condizioni di esercizio, sia rispetto al numero degli operai, sia rispetto alle materie ed ai meccanismi adoperati, cadono sotto le disposizioni della legge.

Per dette imprese, industrie e costruzioni, il termine di dieci giorni fissato nell'ultimo alinea dell'articolo 19 della legge, decorre dall'attuazione del mutamento nelle condizioni di esercizio.

Art. 15.

La denuncia deve indicare:

1° nome, cognome, Ditta, ragione o denominazione sociale del capo o esercente l'impresa, industria o costruzione;

2° l'oggetto dell'impresa, industria o costruzione;

3° la sede dello stabilimento principale, il domicilio dell'imprenditore, la sede principale della Società assuntrice e le sedi o gli stabilimenti secondari;

4° la data dell'incominciamento dei lavori, qualora si tratti d'impresa di nuovo impianto;

5° il numero delle persone occupate nelle condizioni di cui all'articolo 2° della legge, indicando distintamente il numero degli apprendisti e il numero di coloro che, senza partecipare materialmente al lavoro, soprintendono al lavoro di altri;

6° La natura dei motori e delle macchine adoperate.

Art. 16.

La denuncia della stipulazione del contratto di assicurazione da farsi al medesimo Prefetto al quale si presenta la denuncia degli stabilimenti industriali, dovrà contenere, oltre le indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° la Ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede o la rappresentanza nel regno della Società, impresa privata o Istituto di assicurazione;

2° la data e la durata del contratto di assicurazione;

3° il numero degli operai assicurati ai termini della legge, con indicazione distinta del numero degli apprendisti e del numero dei soprintendenti;

4° la dichiarazione che le indennità assicurate sono eguali o superiori a quelle stabilite nell'articolo 9 della legge.

Si applicano anche a questa denuncia le disposizioni contenute nell'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 17.

Qualora stabilimenti industriali o imprese fondino Casse private, costituiscano Sindacati o si associno a Casse private o a

Sindacati già esistenti, i capi o esercenti di essi debbono farne notificazione al Prefetto della provincia al quale dovrebbe essere fatta la denuncia del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 16, e nello stesso termine e sotto le stesse penalità stabilite per questa denuncia.

Art. 18.

Per le denunce di cui agli articoli 15 e 16 e per le notificazioni delle variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni, saranno predisposti appositi modelli dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; il quale ha facoltà di chiedere con essi quelle altre indicazioni che l'esperienza potrà dimostrare necessario per l'applicazione della legge.

Art. 19.

Ogni capo o esercente di imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, deve tenere un libro di paga nel quale sia indicato il nome e cognome di ogni operaio nelle condizioni indicate nell'articolo 2 della legge, la speciale occupazione, il salario giornaliero, la data della ammissione in servizio e quella del licenziamento.

Il libro deve essere tenuto in giornata. Gli operai che non vi fossero iscritti e quelli dei quali non fossero segnati i giorni di presenza e il relativo salario entro tre giorni dalla abituale scadenza (giornaliera, settimanale, quindicinale o mensile) del pagamento dei salari si riterranno come non compresi nella assicurazione, e si applicheranno in tal caso le penalità sancite nell'articolo 21 della legge.

Art. 20.

Per i lavori dati a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al cottimista entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Se il cottimista per l'esecuzione del lavoro si valga di altri operai da lui assunti e pagati, dovrà tenere un libretto ausiliario al libro di paga per segnare il nome e cognome dei detti operai, la speciale occupazione, la data dell'ammissione in servizio e quella del licenziamento, i giorni di presenza ed il salario giornaliero o prezzo di lavoro. Nello stesso libretto dovranno essere registrate le altre spese fatte a proprio carico dal cottimista per l'esecuzione del lavoro.

Le indicazioni contenute nel libretto del cottimista debbono essere riportate nel libro di paga ad ogni variazione del numero degli operai o ad ogni pagamento di salario o prezzo di lavoro e il capo o esercente, dedotte dal libretto le accennate indicazioni, lo restituirà al cottimista dopo avervi apposto la propria firma sotto l'ultima scritturazione.

Art. 21.

Il libro di paga dovrà essere presentato ad ogni richiesta ai delegati governativi per le ispezioni e agli Istituti assicuratori.

L'imprenditore o l'industriale dovrà dare tutti gli schiarimenti necessari per comprovare l'esattezza della registrazione e fornire ogni altra notizia complementare.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà, su richiesta del capo o esercente d'impresa, industria o costruzione, proporre l'uso di moduli speciali per il libro di paga.

Per le Società ferroviarie, di cui all'articolo 18 della legge, terranno luogo del libro di paga i registri o ruoli di paga, tenuti a forma dei rispettivi regolamenti.

Il Ministero ha facoltà di dispensare dalla tenuta del libro di paga le Amministrazioni pubbliche, quando risulti che da queste sia provveduto efficacemente con fogli o ruoli di paga.

Art. 22.

I Prefetti compileranno, in base alle denunce, un elenco di tutte le industrie, imprese e costruzioni esistenti nelle rispettive provincie, con la indicazione dell'oggetto e della natura di ciascuna di esse e del numero degli operai obbligati all'assicurazione nella medesima impiegati.

Negli elenchi dovranno registrarsi tutte le successive variazioni che si verificheranno.

Per le industrie, imprese e costruzioni per le quali non sia stata fatta la dovuta denuncia, il Prefetto darà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le informazioni che sono a sua cognizione o le registrerà nell'elenco.

Art. 23.

La cessazione delle operazioni di uno stabilimento industriale o di una impresa soggetti all'obbligo dell'assicurazione, deve essere, a cura del capo o esercente, notificata al Prefetto della provincia.

Deve essere notificata al Prefetto anche la istituzione o la soppressione di sedi o stabilimenti secondari, entro dieci giorni dalla istituzione o dalla soppressione.

Art. 24.

Le denunce ai Prefetti di cui nel presente titolo, potranno essere fatte anche a mezzo di piego raccomandato.

TITOLO III.

Casse private e Sindacati di assicurazione mutua

Art. 25.

Il capo o esercente di una impresa, industria o costruzione che voglia fondare una Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge, deve presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la domanda accompagnata dallo Statuto, dall'elenco degli operai occupati da assicurare, da una dichiarazione della Cassa nazionale di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, dalla quale risulti l'ammontare del premio annuo che essa richiederebbe per l'assicurazione di quegli operai e dalla polizza o dichiarazione provvisoria di ricevuta del deposito della cauzione presso la Cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione in titoli emessi o garantiti dallo Stato, con vincolo a favore degli operai iscritti alla Cassa che, ai termini di legge, dovrebbero essere assicurati, dovrà essere eguale a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe pagare annualmente alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Il valore dei titoli costituenti la cauzione sarà fissato in ragione del prezzo fatto nella Borsa più vicina. Esso dovrà essere riveduto alla fine di ciascun semestre, e se da questa revisione risulterà che, per effetto del deprezzamento dei titoli stessi, la cauzione è diminuita, si provvederà a reintegrarla nel termine di un mese.

Art. 26.

I capi o esercenti di imprese, industrie e costruzioni simili od affini o che siano in un Comune o in Comuni vicini, possono riunirsi in Consorzio allo scopo di fondare, nell'interesse comune, una Cassa privata.

La costituzione del Consorzio e la formazione dello Statuto della Cassa consorziale debbono risultare da atto pubblico.

Il riconoscimento della Cassa consorziale, ai sensi dell'articolo 17 della legge, è subordinato alla presentazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dell'atto costitutivo e degli altri documenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 27.

Lo Statuto della Cassa privata deve contenere:

- 1° la denominazione della Cassa e il luogo dove questa ha sede;
- 2° gli scopi e le entrate della Cassa e i modi di impiego di queste;
- 3° le norme per l'amministrazione e per la rappresentanza della Cassa giudizialmente o stragiudizialmente;
- 4° la determinazione della misura delle indennità assegnate agli operai colpiti da infortunio sul lavoro, non mai inferiore al minimo stabilito dalla legge;
- 5° le norme per la formazione dei rendiconti annuali.

Qualora la Cassa sia fondata da un Consorzio, lo Statuto, oltre le disposizioni suddette, deve contenere:

6° la indicazione della durata del Consorzio;

7° la procedura da seguire per determinare il rischio proprio o di ogni impresa, industria o costruzione facente parte del Consorzio e per fissare il contributo dovuto da ciascuno dei consorziati;

8° l'obbligo per tutti i consorziati di rispondere in solido per la esecuzione degli impegni che assumono in dipendenza della legge;

9° le condizioni per la partecipazione di altri stabilimenti o imprese al Consorzio;

10° le condizioni di validità delle adunanze e deliberazioni del Consorzio;

11° le norme con le quali potrà essere modificato lo Statuto della Cassa;

12° i casi nei quali potrà essere deliberato lo scioglimento del Consorzio e le cautele con le quali dovrà essere presa tale deliberazione.

Art. 28.

Quando il numero degli operai iscritti alla Cassa sia ridotto a meno di cinquecento e nel termine di un mese non raggiunga nuovamente questa cifra, l'impresa o le imprese che l'hanno fondata dovranno, nel termine di 15 giorni, provvedere all'assicurazione degli operai nei modi di legge.

Finchè non sia scaduto il termine di quindici giorni indicato nell'alinea precedente, la Cassa privata continuerà a funzionare per tutti gli effetti della legge 17 marzo 1893, n. 80, per gli infortuni sul lavoro, e del presente Regolamento.

Art. 29.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di introdurre modificazioni negli Statuti delle Casse di cui all'articolo 27, e ne promuoverà il R. decreto di approvazione, sentito il Consiglio di Stato.

Per le successive modificazioni degli Statuti si seguirà la medesima procedura.

Art. 30.

I Sindacati di assicurazione mutua debbono costituirsi per atto pubblico, dal quale per ciascuno degli industriali che intendono parteciparvi deve risultare:

- 1° nome, cognome, ditta, ragione o denominazione sociale;
- 2° la natura dell'industria o impresa esercitata;
- 3° la sede principale dello stabilimento o dell'impresa e quella degli stabilimenti o delle imprese secondarie che intendono comprendersi nel Sindacato;

4° il numero degli operai abitualmente occupati che dovrebbero assicurarsi ai termini della legge.

Dall'atto costitutivo deve inoltre risultare:

5° il versamento in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti della cauzione ragguagliata alla misura di lire 10 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di 500,000 lire, con vincolo a favore degli operai dipendenti dal Sindacato che, a termini di legge, dovrebbero essere assicurati. Come prova di tale versamento, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti rilascia a chi lo eseguisce una dichiarazione provvisoria di ricevuta o polizza con l'annotazione che esso è eseguito per la costituzione di un Sindacato d'assicurazione mutua a termini dell'articolo 17, n. 3° della legge, fra gli industriali per cui conto il deposito è fatto e dei quali dovrà essere indicato nella dichiarazione o polizza il nome, cognome, ditta, ragione o denominazione sociale. La dichiarazione o polizza dovrà essere esibita al notaio che stipula l'atto costitutivo;

6° il versamento di una somma eguale alla metà dei premi annui che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare agli operai compresi nel Sindacato le indennità stabilito dalla legge. Il versamento sarà fatto, in via provvisoria, nella Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione. La somma depositata non può essere restituita che agli ammi-

nistratori nominati dal Sindacato che presentino copia del decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che approva lo Statuto del Sindacato stesso, e, qualora l'approvazione non sia concessa, agli industriali per conto dei quali il versamento fu fatto;

7° l'approvazione dello Statuto del Sindacato da parte degli industriali che intendano costituirlo.

Alla stipulazione dell'atto costitutivo, gl'industriali debbono intervenire personalmente o per mezzo di delegati muniti di regolare mandato.

Art. 31.

Lo Statuto del Sindacato deve determinare:

- 1° il nome, la sede e le sezioni del Sindacato;
- 2° la rappresentanza del Sindacato, giurisdizionalmente o stragiudizialmente;
- 3° la specie delle industrie, imprese o costruzioni per le quali è costituito;
- 4° la durata del Sindacato;
- 5° le norme per la convocazione delle assemblee, le materie a questo attribuite e le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni di esse;
- 6° il diritto di voto dei soci, il numero dei voti attribuito a ciascuno di essi e le modalità per l'esame delle delegazioni;
- 7° le condizioni e le modalità per l'ammissione, eliminazione e recesso dei soci, e la procedura da seguire nei casi di mutamenti nell'esercizio della impresa o industria o nella persona dell'imprenditore o industriale;
- 8° la composizione e la rinnovazione del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni di questo;
- 9° la forma per la convocazione del Consiglio di amministrazione e le condizioni per la validità delle sue adunanze e deliberazioni;
- 10° le norme per il servizio di cassa e i modi d'impiego dei fondi del Sindacato;
- 11° la procedura da osservarsi dal Consiglio di amministrazione nella ripartizione degli stabilimenti che ne fanno parte per classi di rischio;
- 12° i provvedimenti che debbono prendersi nei casi di chiusura di stabilimenti;
- 13° le norme per la formazione, revisione e approvazione dei rendiconti annuali;
- 14° i modi di risolvere le contestazioni sorte nel Sindacato;
- 15° le norme e condizioni con le quali il Sindacato potrà sorvegliare gli stabilimenti che ne fanno parte;
- 16° le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberati lo scioglimento e la proroga del Sindacato e le modificazioni dello Statuto di esso.

Art. 32.

Qualora lo Statuto ammetta la costituzione di sezioni del Sindacato, ai termini dell'articolo precedente, deve pure avere norme sulla sede e circoscrizione di esse, sulla formazione dell'amministrazione delle medesime e sulla estensione delle loro attribuzioni.

Art. 33.

L'atto costitutivo e lo Statuto del Sindacato debbono essere rimessi, per l'approvazione, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, con apposita domanda. A questa debbono essere allegati:

- 1° le polizze o dichiarazioni provvisorie comprovanti la prestazione della cauzione e il versamento di cui al n. 6 dell'articolo 28;
- 2° una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni, dalla quale risulti il premio che gl'industriali associati al Sindacato dovrebbero pagare per l'assicurazione dei loro operai presso quell'Istituto;
- 3° l'elenco delle imprese o industrie che fanno parte del Sindacato;

4° la indicazione del numero degli operai, attualmente occupati in ciascuna di esse, che devono essere assicurati.

Il Ministero ha facoltà, prima di approvare lo Statuto, di introdurre modificazioni od aggiunta al medesimo.

Le riforme statutarie non saranno esecutive senza l'approvazione del Ministero.

Art. 34.

Intervenuta l'approvazione dello Statuto, il Sindacato s'intende legalmente costituito ed acquista la personalità giuridica.

Art. 35.

Gli amministratori di una Cassa consorziale o di un Sindacato hanno l'obbligo di denunziare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, nei primi 15 giorni di ogni mese:

- 1° il nome, cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale dell'esercente degli stabilimenti industriali e delle imprese ammassi nella Cassa consorziale o nel Sindacato nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi l'oggetto e la sede dello stabilimento o della impresa e il numero degli operai ai quali provvede la Cassa consorziale o il Sindacato;
- 2° le variazioni avvenute durante il mese precedente nel numero degli operai compresi nella Cassa consorziale o nel Sindacato, indicando la denominazione, la sede e l'oggetto dello stabilimento o della impresa in cui avvenne la variazione;
- 3° gli stabilimenti o le imprese che, per qualsiasi motivo, hanno cessato nel mese precedente di far parte della Cassa consorziale e del Sindacato.

Art. 36.

Le amministrazioni delle Casse private e dei Sindacati debbono inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio i rendiconti annuali, e tutte le notizie statistiche che saranno ad esse richieste intorno agli infortuni e alla specie e misura delle indennità liquidate.

Dovranno per ciò tenere un registro in cui sia indicato:

- a) nome, cognome, ditta o ragione sociale del capo o esercente della impresa nella quale è avvenuto l'infortunio;
- b) il luogo, il giorno e l'ora dell'infortunio;
- c) la natura e le cause accertate o presunte dell'infortunio;
- d) il nome e cognome delle vittime e le conseguenze dell'infortunio;
- e) l'ammontare dell'indennità liquidata per ciascun operaio colpito.

Art. 37.

Gl'industriali i quali per volontario recesso, o per qualsiasi altro motivo, cessano di far parte del Consorzio che ha fondato una Cassa privata o di un Sindacato, debbono provvedere immediatamente in altro modo agli obblighi ad essi imposti dalla legge sotto le sanzioni stabilite nell'articolo 21 della legge stessa.

Art. 38.

Quando più Sindacati di assicurazione mutua si fondono in un Sindacato unico, tutti i diritti e i doveri dei primi passano nel nuovo Sindacato dal momento in cui la fusione è avvenuta.

Lo Statuto del nuovo Sindacato dovrà essere approvato con le regole stabilite nell'articolo 33.

Art. 39.

Quando alcuni stabilimenti industriali o imprese si separano da un Sindacato e si associano ad un altro o formano un nuovo Sindacato, tutti i diritti ad indennità che si erano maturati contro il primo Sindacato per i casi di infortunio verificatisi negli stabilimenti o nelle imprese che si separano, debbono essere da questo soddisfatti.

Art. 40.

Qualora il numero degli operai compresi nel Sindacato sia ridotto a meno di 4000 o nel termine di un anno non raggiunga nuovamente questa cifra, il Sindacato sarà, con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dichiarato sciolto.

Art. 41.

Scaduto il termine fissato per la durata del Sindacato, o pure deliberato dai soci o decretato dal Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio, lo scioglimento di esso, i componenti del Sindacato dovranno provvedere in altro modo agli obblighi ad essi imposti dalla legge entro quindici giorni dalla data della cessazione o del decreto di scioglimento del Sindacato, sotto le sanzioni stabilite nell'articolo 21 della legge.

Fino a che non sia trascorso il termine di quindici giorni indicato nell'alinea precedente, non ha effetto legale lo scioglimento del Sindacato.

TITOLO IV.

Aumento, svincolo, reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati di assicurazione mutua

Art. 42.

Alla fine di ciascun semestre, in base alle variazioni nel numero degli operai iscritti ad una Cassa privata o nelle classi di rischio in cui si dividono gli operai stessi rispetto all'assicurazione, dovrà effettuarsi l'aumento della cauzione prestata e potrà richiedersene la diminuzione.

Nel caso di aumento della cauzione, l'Amministrazione della Cassa dovrà esibire al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, entro quindici giorni dalla chiusura del semestre, la polizza del deposito addizionale.

Qualora sia diminuito il numero degli operai iscritti alla Cassa o questi siano passati in classi di rischio inferiori, l'Amministrazione della Cassa potrà richiedere lo svincolo della corrispondente parte della cauzione, con domanda documentata al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Tanto nel primo, quanto nel secondo caso, l'Amministrazione della Cassa dovrà presentare una dichiarazione della Cassa Nazionale di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, dalla quale risulti l'ammontare del premio annuo che essa richiederebbe per l'assicurazione degli operai esistenti alla fine del semestre.

Art. 43.

Il Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, esaminati la domanda e i documenti per lo svincolo parziale della cauzione della Cassa, autorizza con suo decreto la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare e a restituire i titoli corrispondenti e particolarmente specificati.

Art. 44.

Nel caso di cessazione di una Cassa privata, la domanda per lo svincolo della cauzione dovrà essere accompagnata dai documenti che provino di avere provveduto alla assicurazione degli operai iscritti alla Cassa e che dimostrino che la Cassa non ha più impegni di alcuna specie con gli iscritti e gli aventi causa.

Art. 45.

Quando la cauzione, per il pagamento d'indennità dovute dalla Cassa, venga espropriata in tutto o in parte, essa deve essere reintegrata nel termine di un mese, e l'Amministrazione della Cassa ne dovrà dare la prova al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Se, scaduto il termine di un mese, la cauzione non è stata reintegrata, sarà revocato il decreto di riconoscimento della Cassa e gli industriali che l'hanno fondata dovranno provvedere entro dieci giorni, dalla data del decreto di revoca, alla assicurazione degli operai.

Art. 46.

L'aumento o la diminuzione constatato alla fine di ciascun semestre nel numero degli operai facenti parte di un Sindacato di assicurazione mutua, dà luogo ad un corrispondente aumento nei limiti del massimo stabilito dalla legge, e ad una corrispondente diminuzione della cauzione prestata.

Nel caso di aumento della cauzione, l'Amministrazione del Sindacato dovrà esibire al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, entro quindici giorni dalla chiusura del semestre, la polizza del deposito addizionale.

Qualora sia diminuito il numero degli operai, l'Amministrazione del Sindacato potrà chiedere lo svincolo della parte corrispondente della cauzione, con domanda documentata, al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, il quale con suo decreto autorizzerà la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare e a restituire i titoli corrispondenti.

Il valore dei titoli costituenti la cauzione sarà fissato e riveduto a tenore dell'ultimo alinea dell'articolo 25.

Art. 47.

Quando alcuni stabilimenti industriali si separano da un Sindacato e si associano ad un altro o costituiscono un nuovo Sindacato, la cauzione relativa agli operai addetti agli stabilimenti che si separano, soddisfatti gli impegni del Sindacato al momento della separazione, deve essere attribuita al Sindacato al quale si aggiungono o al nuovo Sindacato, mediante decreto del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 48.

Nel caso di scioglimento di un Sindacato, la domanda dello svincolo della cauzione dovrà essere accompagnata dai documenti comprovanti la seguita assicurazione degli operai addetti a tutti gli stabilimenti che facevano parte del Sindacato e l'estinzione di qualsiasi obbligo od impegno del Sindacato verso gli operai e gli aventi causa.

Art. 49.

Quando la cauzione, per il pagamento di indennità dovute dal Sindacato, venga espropriata, in tutto o in parte, l'Amministrazione del Sindacato deve reintegrarla nel termine di un mese, dandone la prova al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Se, scaduto il termine di un mese, la cauzione non è stata reintegrata, sarà revocato il decreto di costituzione del Sindacato e gli stabilimenti che lo componevano dovranno, entro quindici giorni dal decreto di revoca, provvedere all'assicurazione dei loro operai.

Art. 50.

Quando le Casse private o i Sindacati di assicurazione mutua non aumentino la cauzione nei termini stabiliti dagli articoli 42 e 46, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguire gli atti occorrenti è punita con pena pecuniaria che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

TITOLO V.

Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro

Art. 51.

La Cassa Nazionale deve presentare al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio le condizioni generali di polizza per i contratti da stipularsi in base alla legge, le quali non potranno essere applicate senza l'approvazione del Ministero.

Se i contratti d'assicurazione saranno stipulati per una durata superiore ad un anno, dovrà essere riservata alle parti contraenti la facoltà di denunziare la risoluzione del contratto due mesi prima della fine di ciascun anno.

Art. 52.

La Cassa Nazionale deve comunicare al Ministero, nei primi quindici giorni di ciascun mese, i contratti d'assicurazione stipulati nel mese precedente.

Deve inoltre denunziare, nei primi quindici giorni di ciascun mese, le assicurazioni cessate, le rinnovate e le variazioni avvenute nel mese precedente, in quelle in corso.

Si applicano alla Cassa Nazionale le disposizioni dell'articolo 36.

Art. 53.

La Cassa Nazionale dovrà accettare tutte le proposte d'assicurazione che le verranno presentate da capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni, soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Quando però si tratti di imprese, industrie o costruzioni che siano esercitate in speciali condizioni di rischio rispetto ad altro della stessa categoria, la Cassa nazionale avrà facoltà di vincolare l'accettazione della proposta alla condizione di inscrivere l'impresa, industria o costruzione in una classe superiore di rischio.

TITOLO VI.

Società o imprese private di assicurazione

Art. 54.

Le Società o imprese private per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, agli effetti della legge, debbono tenerne la gestione distinta da quella di ogni altro ramo o categoria di assicurazione. Debbono inoltre compilare il rendiconto separato di questa gestione e presentarlo al Ministero, assieme al rendiconto generale della Società.

Le Società straniere che operano legalmente nel Regno debbono inoltre tenere, presso la rappresentanza, tutti i libri, registri o documenti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni stipulate nel Regno.

Art. 55.

La cauzione iniziale che debbono prestare le Società o imprese private per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro deve essere di 200,000 lire, e non potrà in nessun caso essere ridotta a somma inferiore. Fermo questo limite minimo, le Società o imprese predette dovranno provvedere che, alla fine di ogni anno, la cauzione corrisponda ai due terzi dei premi annuali riscossi nell'anno stesso per gli operai assicurati.

La cauzione sarà costituita in titoli emessi o garantiti dallo Stato depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti, vincolati a favore dello Stato e delle assicurazioni stipulate.

Il valore dei titoli sarà fissato e riveduto a tenore dell'ultimo alinea dell'articolo 25.

Art. 56.

Le Società o imprese private per essere autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, debbono presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la prova dell'eseguito deposito della cauzione, le tariffe normali dei premi, le condizioni generali di polizza e le norme con le quali debbono essere calcolati i riporti dei premi per i rischi in corso alla fine di ogni esercizio.

Le tariffe normali dei premi debbono essere stabilite in modo che nessun operaio possa essere escluso dalla assicurazione.

Il Ministero, esaminate le condizioni generali di polizza e le tariffe dei premi, autorizza le Società ad esercitare l'assicurazione.

Le modificazioni alle tariffe normali dei premi ed alle condizioni generali di polizza dovranno essere comunicate al Ministero e queste ultime non potranno essere applicate, senza aver ottenuto il visto di approvazione.

Ai contratti di assicurazione si applica la disposizione del secondo alinea dell'articolo 51.

Art. 57.

Un esemplare della polizza di assicurazione, munito del visto di approvazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dovrà essere tenuto dalla Società o impresa a disposizione degli ispettori e degli assicurati.

Tutte le polizze emesse dovranno essere conformi all'esemplare approvato e portarne esplicita dichiarazione.

Qualora le Società o imprese stipolino contratti di assicurazione recanti condizioni generali diverse da quelle stabilite nel modulo di polizza approvato dal Ministero, incorrono nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 5000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale. In caso di recidiva può ad esse revocarsi l'autorizzazione concessa.

Art. 58.

Le Società o imprese private d'assicurazione dovranno comu-

nicare al Ministero nei primi quindici giorni di ciascun mese i contratti di assicurazione stipulati nel mese precedente. Dovranno inoltre denunciare nello stesso periodo di tempo le assicurazioni cessate, le rinnovate e le variazioni avvenute in quelle in corso e rimettere al Ministero tutte le notizie statistiche che saranno ad esse richieste intorno agli infortuni e alla qualità e misura delle indennità liquidate. A questo scopo esse terranno il registro di cui all'articolo 36.

Art. 59.

L'aumento della cauzione delle Società o imprese d'assicurazione dovrà effettuarsi nei primi due mesi dell'anno successivo, e le Società o imprese dovranno comunicare al Ministero la prova dell'eseguito deposito.

Qualora nel termine dei due mesi non si sia effettuato l'aumento della cauzione, le Società o imprese d'assicurazione incorrono nelle penalità comminate con l'articolo 50.

Art. 60.

Quando alla fine dell'anno si constati una diminuzione nell'importo dei premi annuali, la Società o impresa può chiedere lo svincolo di una parte corrispondente della cauzione, con domanda documentata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il quale, fatte le debite verificazioni, autorizza, con suo decreto, la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare e a restituire alla Società o impresa i titoli corrispondenti.

In nessun caso la cauzione potrà essere ridotta a somma inferiore al limite minimo indicato nell'articolo 55.

Art. 61.

Se la Società o impresa, per qualsiasi motivo, cessa dall'esercizio delle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, l'Amministrazione o la rappresentanza nel Regno di essa può chiedere lo svincolo totale della cauzione.

In tal caso la Società o impresa dovrà presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, assieme alla domanda, le prove della estinzione di qualsiasi obbligo od impegno assunto con le assicurazioni.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con suo decreto lo svincolo dei titoli depositati a cauzione.

Art. 62.

Quando la cauzione, per il pagamento d'indennità dovute dalla Società o impresa, venga espropriata, in tutto o in parte, la Società o impresa deve reintegrarla nel termine di un mese, dandone la prova al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Qualora la Società o impresa, scaduto il termine di un mese, non reintegri la cauzione, sarà revocata l'autorizzazione, e i contratti d'assicurazione in corso saranno considerati risolti e gli industriali dovranno assicurare entro 10 giorni i loro operai presso un altro Istituto; salvo il diritto di questi ad ottenere dalla Società o impresa il rimborso dei premi pagati e il risarcimento dei danni eventuali.

Art. 63.

Qualora Società o imprese private assumano assicurazioni contro gli infortuni del lavoro agli effetti della legge, senza averne ottenuto l'autorizzazione, incorrono in una pena pecuniaria estensibile a lire mille per ogni contratto d'assicurazione stipulato, il quale è dichiarato nullo, applicandosi all'industriale le penalità comminate con l'articolo 21 della legge.

La Società o impresa dovrà restituire all'assicurato i premi riscossi e risarcirlo dei danni eventuali.

TITOLO VII.

Denuncia degli infortuni e inchiesta.

Art. 64.

La denuncia d'ogni infortunio contemplato dall'articolo 7 della legge, avvenuto in uno stabilimento industriale, in una impresa, in una costruzione, anche se non soggetti all'obbligo della assi-

curazione, dovrà essere fatta dal capo e esercente, in doppio esemplare, nel termine di due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e sopra territorio straniero, la denuncia sarà fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata sopra territorio italiano.

La denuncia può essere fatta anche da colui che, al momento dell'infortunio, aveva la direzione o la sorveglianza della parte dello stabilimento in cui l'infortunio è avvenuto; in caso di assenza o impedimento del capo o esercente, egli vi è obbligato.

L'autorità di pubblica sicurezza cui è presentata la denuncia, deve rilasciarne ricevuta.

Gli uffici di pubblica sicurezza debbono tenere un elenco degli infortuni denunciati.

Art. 65.

Per le imprese, industrie e costruzioni esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dai consorzi, la denuncia deve essere fatta da chi dirige o sorvegliava il lavoro al momento in cui è avvenuto l'infortunio.

Art. 66.

La denuncia deve indicare:

- 1° il nome, cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione;
- 2° il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
- 3° la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio;
- 4° il nome e cognome delle persone rimaste lese e, in base a certificato medico da unirsi alla denuncia, lo stato di ciascuna di esse, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscerne l'esito definitivo;
- 5° il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per le imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, la denuncia dovrà essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dovrà esserne inviata copia anche all'Istituto assicuratore nel termine da questo prescritto.

Art. 67.

Per ogni caso denunciato di infortunio per il quale un operaio sia rimasto ucciso od abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o una incapacità al lavoro superiore ai dieci giorni, e si tratti di imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, l'autorità di pubblica sicurezza deve immediatamente rimettere un esemplare della denuncia e il certificato medico al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

Nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 48 ore, dopo ricevuta la denuncia e il certificato medico, il Pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria da lui delegato procede ad una inchiesta, con la quale deve accertare:

- 1° la causa e la natura dell'infortunio;
- 2° l'identità delle persone rimaste lese e il luogo ove esse si trovano;
- 3° la natura delle lesioni;
- 4° lo stato dei feriti;
- 5° il salario giornaliero degli operai colpiti dall'infortunio.
- 6° la condizione di famiglia degli uccisi.

Art. 68.

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta deve essere subito comunicata, a cura del Pretore o del suo delegato, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al capo, esercente o direttore dello stabilimento o dell'impresa, all'operaio ferito o ai suoi aventi causa e all'Amministrazione della Cassa privata, del Sindacato di assicurazione mutua o dell'Istituto assicuratore.

L'inchiesta sarà fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e dovrà versare esclusivamente sulla specificazione

dei fatti e delle circostanze di fatto che produssero ed accompagnarono l'infortunio.

Art. 69.

Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti, presentano al Pretore una relazione sulle cause dell'infortunio che sarà unita al processo verbale dell'inchiesta.

Art. 70.

Salvo il caso di impedimenti constatati nel processo verbale, l'inchiesta dovrà essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello dell'infortunio.

Dell'inchiesta si stende processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di fare inserire le proprie dichiarazioni.

Il processo verbale è sottoscritto dal Pretore o dal suo delegato o depositato nella Cancelleria della Pretura.

Entro cinque giorni dal deposito, le parti interessate hanno facoltà di prenderne cognizione e trarne copia in carta libera.

Art. 71.

Spirati i cinque giorni, il processo verbale dell'inchiesta è comunicato all'autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge.

Art. 72.

Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono, senza motivo giustificato, rifiutare l'opera loro quando sia richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro. I certificati sono esenti da bollo.

Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari e ai medici condotti sono le seguenti:

1° pagamento delle spese di viaggio in seconda classe sulle strade ferrate e nella misura di 25 centesimi per chilometro sulle strade ordinarie;

2° lire due per ogni certificato medico rilasciato.

TITOLO VIII.

Liquidazione e pagamento delle indennità

Art. 73.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità nei casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, debbono osservarsi i criteri seguenti:

- 1° Dove ritenersi come invalidità permanente assoluta:
 - a) la perdita totale delle due braccia o delle due mani;
 - b) la perdita totale delle due gambe o dei due piedi;
 - c) la perdita di un braccio e di una gamba, o di una mano e di un piede;
 - d) la perdita totale della forza visiva dei due occhi;
 - e) l'alienazione mentale non guaribile che escluda qualunque lavoro.

2° Deve ritenersi come invalidità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Art. 74.

Nei casi di invalidità permanente parziale, il salario si considera ridotto, agli effetti della liquidazione delle indennità, nelle proporzioni seguenti:

- per la perdita totale del braccio destro o dell'avambraccio destro al terzo superiore, dell'80 per cento;
- per la perdita totale del braccio sinistro o dell'avambraccio sinistro al terzo superiore, del 75 per cento;
- per la perdita totale della mano destra o delle cinque dita della mano destra o dell'avambraccio destro al terzo inferiore, o di una coscia, del 70 per cento;
- per la perdita totale della mano sinistra o delle cinque dita della mano sinistra o dell'avambraccio sinistro al terzo inferiore, del 65 per cento;

per la perdita totale della gamba al terzo superiore, del 60 per cento;

per la perdita totale di un piede o di una gamba al terzo inferiore, del 50 per cento;

per la perdita totale della forza visiva di un occhio congiunta con la grave diminuzione della facoltà visiva dell'altro, del 50 per cento;

per la perdita totale dell'udito, del 40 per cento;

per la perdita totale della forza visiva di un occhio, del 35 per cento;

per la perdita totale del pollice della mano destra, del 30 per cento;

per la perdita totale del pollice della mano sinistra, del 25 per cento;

per la perdita totale dell'indice della mano destra, del 20 per cento;

per la perdita totale dell'indice della mano sinistra, del 15 per cento;

per la perdita della seconda falange del pollice della mano destra, del 15 per cento;

per l'ernia inguinale o crurale doppia, del 15 per cento;

per la perdita totale del mignolo della mano, del 12 per cento;

per la sordità completa di un orecchio o per l'ernia inguinale o crurale semplice, del 10 per cento;

per la perdita del medio o anulare di una mano, dell'alluce e del corrispondente metatarso, dell'8 per cento;

per la perdita dell'alluce o di un altro dito del piede, o di una falange di un dito della mano, del 5 per cento.

Per la grave perturbazione mentale che non esclude il lavoro manuale, il salario si considera ridotto nella misura del 50 per cento.

In caso di perdita di più membra od arti, la riduzione del salario corrisponde alla somma delle quote relative alle singole riduzioni, da non oltrepassare però la misura dell'80 per cento.

La paralisi totale ed inguaribile di membra o di arti resi completamente inservibili è equiparata alla perdita totale di essi. Quando invece li renda soltanto parzialmente inservibili, la riduzione del salario si considera nella misura immediatamente inferiore, da non oltrepassare il limite minimo del 5 per cento.

Art. 75.

Si considera come inabilità temporanea totale la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

La inabilità temporanea parziale è quella che diminuisce solo in parte e per un determinato periodo di tempo l'attitudine al lavoro.

Art. 76.

Per gli effetti dell'articolo 9 nn. 3 e 4 della legge, s'intende per salario medio il salario giornaliero calcolato a norma dell'ultimo alinea dell'articolo 10 della legge stessa.

Art. 77.

Ricevuta la denuncia dell'infortunio, ed accertati la specie e il grado della inabilità, l'Istituto assicuratore, nel più breve termine, comunica all'operaio ferito la misura della indennità liquidatagli, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione, e cioè:

1° la specie e il grado della inabilità;

2° la misura del salario;

3° la riduzione che il salario può subire nel caso di inabilità parziale.

Se l'operaio accetta la liquidazione, ne darà notizia all'Istituto assicuratore, il quale dovrà provvedere al pagamento della indennità entro cinque giorni da quello in cui avrà ricevuto la notizia.

Art. 78.

Qualora l'operaio non accetti la liquidazione dell'Istituto assicuratore, comunicherà a questo le sue osservazioni con lettera

raccomandata, o della quale abbia ritirato ricevuta, e, non ricevendo risposta nel termine di quindici giorni da quello della spedizione della lettera raccomandata, o dalla data della ricevuta, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, potrà convenire in giudizio l'Istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nell'articolo 11 della legge.

Art. 79.

Per ottenere il pagamento in capitale della indennità in caso di inabilità permanente assoluta, l'operaio dovrà farne domanda al Pretore nella cui giurisdizione è domiciliato, indicando la misura della indennità spettantegli e i motivi per quali chiede il pagamento in capitale.

Alla domanda dovrà essere unito lo stato di famiglia e il certificato di buona condotta dell'operaio, rilasciato dal Sindaco del Comune in cui esso è domiciliato. Il Pretore ha facoltà di assumere tutte quelle altre informazioni che riterrà necessarie.

Art. 80.

Dalle indennità dovute nei casi di inabilità permanente, parziale o assoluta, saranno dedotte le indennità giornaliere o provvisoriale eventualmente corrisposte all'operaio colpito da infortunio.

Art. 81.

In caso di morte dell'operaio, i suoi eredi, comprovando questa loro qualità, presentano all'Istituto assicuratore domanda per ottenere la indennità.

Per gli eredi che non presentino la domanda entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio, l'interesse normale sulla indennità dovuta decorrerà soltanto dal giorno della presentazione della domanda.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'Istituto assicuratore notificherà a coloro che l'hanno presentata l'ammontare della indennità liquidata, indicando la misura del salario che servi di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisoriale che l'operaio avesse già percepito prima della morte, le quali saranno dedotte dalla indennità complessiva.

Art. 82.

Nei casi previsti nella prima parte dell'articolo 11 della legge, l'operaio ha facoltà di presentare domanda all'Istituto assicuratore per ottenere una nuova liquidazione della indennità. Alla domanda dovrà essere unito un certificato medico dal quale risulti che il primo giudizio fu erroneo o che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio.

L'Istituto assicuratore nel termine di un mese dal ricevimento della domanda deve liquidare la nuova indennità o respingere, indicandone i motivi, la domanda. In questo caso l'operaio potrà convenire l'Istituto assicuratore dinanzi al magistrato competente del luogo nel quale è avvenuto l'infortunio.

La revisione del giudizio sulla inabilità può essere chiesta dall'Istituto assicuratore all'autorità giudiziaria competente.

Art. 83.

I capi o esercenti d'impresе, industrie e costruzioni i quali abbiano a proprie spese, soli o associati, organizzato un regolare servizio di assistenza medica o farmaceutica per prestare le prime immediate cure agli operai feriti in conseguenza d'infortuni, possono fare domanda al Prefetto della provincia per essere esonerati dall'obbligo di provvedere altrimenti alle spese per la predetta cura.

Il Prefetto esamina, caso per caso, se l'organizzazione del servizio medico e farmaceutico sia tale da corrispondere al fine della legge, e, udito il medico provinciale, concede l'esenzione richiesta.

Il Prefetto provvederà che dal medico provinciale o dagli ufficiali sanitari comunali, siano eseguite, almeno due volte l'anno, ispezioni per accertare che il servizio di assistenza medica o farmaceutica sia mantenuto in condizione di normale funzionamento; e potrà revocare il decreto che concesse la esenzione.

Quando le imprese, industrie o costruzioni abbiano stabilimenti o lavori in più provincie, la domanda deve essere presentata al Ministero d'Agricoltura, Industria o Commercio, il quale provvede, sentite le autorità locali, ed esercita la sorveglianza col mezzo degli ufficiali sanitari.

Art. 84.

Quando in uno stabilimento industriale è una infermeria istituita per cura e a spese del capo o esercente il medesimo, e gli operai sono consuetamente curati in questa infermeria; per ogni operaio colpito da infortunio che venga col suo consenso in essa ricoverato, l'Istituto assicuratore dovrà prelevare un terzo della indennità giornaliera spettante all'operaio, e versarlo nella cassa dell'infermeria stessa, a partire dal sesto giorno dell'avvenuto infortunio.

Art. 85.

Le trasgressioni degli Istituti assicuratori alle disposizioni contenute nel presente Titolo; sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore a lire 40, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

Art. 86.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle Casse private e ai Sindacati d'assicurazione mutua.

Art. 87.

La domanda giudiziale per conseguire le indennità deve essere proposta, nel termine stabilito dall'articolo 15 della legge, innanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo nel quale avvenne l'infortunio.

TITOLO IX.

Ispezioni, accertamento delle contravvenzioni e penalità

Art. 88.

Per le ispezioni intese ad accertare la esecuzione della legge, del presente regolamento e dei regolamenti preventivi, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio si varrà degli ispettori delle industrie, degli ispettori ed ingegneri del Real Corpo delle miniere e, previo concerto col Ministero dei Lavori Pubblici, degli ispettori e ingegneri appartenenti al Corpo del genio civile. Potrà delegare per le ispezioni anche altri pubblici funzionari specialmente competenti.

Osservando la disposizione del secondo alinea dell'articolo 5 della legge, il Ministero si varrà per le dette ispezioni del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua.

Per le imprese, industrie e costruzioni soggette a speciale vigilanza tecnica governativa, per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, le ispezioni saranno eseguite dall'ufficio al quale tale vigilanza è affidata.

All'ufficio stesso si rivolgeranno i Prefetti nel caso dell'articolo 90.

Art. 89.

Con Regio decreto, promosso dopo il voto favorevole del Consiglio dell'industria e del commercio, saranno determinati i titoli ed i requisiti necessari, affinché il personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua possa essere delegato ad eseguire le ispezioni.

Art. 90.

Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono eseguite almeno una volta ogni due anni; le straordinarie quando il Ministero ne ravvisi la necessità.

I Prefetti hanno facoltà di fare eseguire ispezioni straordinarie e prendere provvedimenti di urgenza, dandone immediato avviso al Ministero e comunicandogli poi i risultati delle ispezioni.

Art. 91.

Gl'ispettori debbono, tanto nelle ispezioni ordinarie, quanto nelle straordinarie, accertare:

1° l'osservanza delle misure preventive stabilite nelle leggi e nei regolamenti di prevenzione;

2° il numero degli operai impiegati nello stabilimento o nella impresa;

3° se lo stabilimento o l'impresa è diretto dall'imprenditore o da persona stipendiata e il numero delle persone proposte alla sorveglianza dei lavori;

4° se gli operai impiegati sono tutti assicurati;

5° l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Art. 92.

Gl'ispettori hanno piena facoltà di entrare nelle miniere, cave e torbiere, negli opifici, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'articolo 1° della legge. Essi possono:

1° visitare in tutte le loro parti le miniere, cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione;

2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai ed ogni altra persona presente nei luoghi visitati;

3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui possano trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio.

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gl'ispettori possono richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica.

Art. 93.

Gl'ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio, debbono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciata dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 94.

Gl'ispettori accertano le contravvenzioni alle disposizioni della legge, del presente regolamento e dei regolamenti di prevenzione mediante apposito processo-verbale in cui debbono determinare con chiarezza e precisione: la natura del fatto con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si è contravvenuto; le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo-verbale, compilato alla presenza del capo o esercente o di quegli che ha la direzione o la sorveglianza del lavoro, deve essere sottoscritto dal medesimo, dall'ispettore e dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Il rappresentante dello stabilimento o della impresa ha diritto di fare inserire nel processo-verbale le dichiarazioni che crederà nel suo interesse convenienti.

Qualora si rifiuti di firmare il processo-verbale, l'ispettore ne fa menzione, indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione deve essere rimesso dall'ispettore, entro due giorni dalla sua data, all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al Prefetto della provincia.

Art. 95.

Gl'ispettori presenteranno al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una relazione sui risultati della ispezione eseguita nella quale esporranno anche le loro osservazioni sulla efficacia delle disposizioni di prevenzione vigenti. Proporranno anche l'adozione di quelle altre misure preventive delle quali la esperienza abbia dimostrato la utilità.

Le relazioni debbono essere spedite al Ministero entro dieci giorni dalla chiusura della ispezione.

Quando le ispezioni abbracciano più stabilimenti o imprese, la relazione di esse dovrà mandarsi entro un mese dal compimento del giro d'ispezione.

Quando l'ispezione abbia dimostrato che sia urgente prendere provvedimenti, l'ispettore ne riferirà in modo sommario imme-

diatamente al Ministero, salvo a rimettere la relazione nei termini stabiliti.

Art. 96.

Le omissioni delle denunce e delle notificazioni, di cui agli articoli 19 e 20 della legge e agli articoli 13, 17, 23 e 35 del presente regolamento, sono dal Prefetto denunciate al Pretore competente.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 25 della legge sono accertate e denunciate al Pretore dall'autorità locale di pubblica sicurezza, mediante processo-verbale scritto e sottoscritto, come è indicato nell'articolo 94.

Art. 97.

La omissione delle denunce e notificazioni di cui agli articoli 13, 23, 35, 52 e 58 e dell'invio dei rendiconti di cui agli articoli 36 e 54 del presente regolamento; la mancanza e la irregolare tenuta del registro di cui all'articolo 36; la mancanza di qualcuno dei libri, registri o documenti che, a termini dell'articolo 54, debbono trovarsi presso la rappresentanza di una Società estera di assicurazione; il rifiuto di ammettere nello stabilimento l'ispettore e ogni altro ostacolo opposto al regolare esercizio del suo ufficio; il rifiuto di rispondere alle domande dell'ispettore, di esibire ad esso i documenti richiesti, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 300, a termini dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori comminate dal Codice stesso.

Art. 98.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio farà eseguire ispezioni ordinarie agli Istituti assicuratori, alle Casse private ed ai Sindacati di assicurazione mutua, allo scopo di accertare:

1° se le cauzioni depositate corrispondano alla misura indicata nella legge e nel regolamento;

2° se le polizze emesse corrispondano alla polizza normale approvata dal Ministero;

3° se i rendiconti della gestione delle assicurazioni per gli infortuni del lavoro sono conformi alle risultanze dei libri e registri di contabilità;

4° se i versamenti nella Cassa del Sindacato sono stati eseguiti nella misura e con le regole stabilite nell'articolo 17 della legge;

5° se sono occorse variazioni nella composizione del Sindacato;

6° il numero degli operai iscritti alla Cassa privata o al Sindacato;

7° se le informazioni fornite al Ministero sono conformi al vero.

Art. 99.

Il Ministero può ordinare ispezioni straordinarie quando lo creda opportuno.

L'amministrazione o la rappresentanza dell'Istituto assicuratore e l'amministrazione della Cassa privata o del Sindacato hanno l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli Ispettori.

I risultati di ogni ispezione debbono essere consegnati in un processo verbale. Qualora sorga contestazione fra l'ispettore e l'Amministrazione dell'Istituto, della Cassa o del Sindacato, deve farne particolare menzione nel processo verbale. Questo deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

TITOLO X.

Disposizioni diverse e transitorie

Art. 100.

Per la esecuzione dell'articolo 26 della legge, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti rimetterà, alla fine di ogni anno, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

la situazione del fondo costituito con le somme di cui nel detto articolo.

Quando il fondo avrà superato lire 5000, la parte eccedente potrà essere erogata per gli scopi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'articolo predetto e queste erogazioni, quando il fondo sia ridotto a meno di lire 5000, dovranno essere sospese, finchè non sia reintegrato.

Le assegnazioni dei sussidi di cui al n. 2, saranno fatte ad intervalli non minori di un quinquennio.

Quando le condizioni del fondo lo consentiranno, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo di circolare ai Prefetti, inviterà le Società di mutuo soccorso che vogliano ottenere i sussidi a farne domanda unendovi:

1° copia dei loro Statuti;

2° copia dei rendiconti annuali relativi all'ultimo quinquennio;

3° un elenco in cui siano indicati:

a) il nome dei soci che nel precedente quinquennio o nel maggior periodo indicato nella circolare ai Prefetti, furono sussidiati nei primi cinque giorni per infermità derivanti da infortunio sul lavoro;

b) l'ammontare dei sussidi concessi nei cinque giorni;

c) lo stabilimento o la impresa presso cui l'operaio lavorava quando avvenne l'infortunio;

d) il luogo e il giorno in cui avvenne l'infortunio;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'operaio o dai suoi eredi che attestino aver egli ricevuto i sussidi indicati.

Per ogni Società la misura del sussidio da assegnare non potrà essere superiore all'ammontare dei sussidi da essa corrisposti agli operai colpiti da infortunio, nei primi cinque giorni.

I premi e i sussidi, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 26 della legge, saranno concessi, di regola, in seguito a concorso e con le norme che, di volta in volta, saranno stabilite con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 101.

Gli Istituti assicuratori i quali richiedano ed ottengano l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, agli effetti della legge, dovranno, entro due mesi dalla attuazione di questa, uniformarsi alle disposizioni della legge medesima e del presente Regolamento, anche per i contratti in corso con capi o esercenti di imprese, industrie e costruzioni soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Questa disposizione si applica anche alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 102.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 1898.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

A. FORTIS.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1898, sul decreto che rimuove dalla carica il Sindaco di Sorso (Sassari).

SIRE!

Prima d'ora avrei dovuto proporre alla M. V. la rimozione dell'avv. Catta Antonio dalla carica di Sindaco del Comune di Sorso. Ho indugiato a farlo perchè il provvedimento fosse ben ponderato e confortato da informazioni esatte ed accurate.

Le notizie recentemente avute sulla condotta politica di quel funzionario, sono tali che non è più il caso di esitare.

L'avv. Catta è affigliato al partito socialista, è corrispondente dei giornali più accentuati del partito stesso, e, con le sue con-